



# COMUNE DI CARMIGNANO

PROVINCIA DI PRATO

**ORIGINALE**

<b>ORDINANZA N.</b>	<b>164</b>
<b>Data:</b>	<b>11/06/2026</b>

## ORDINANZA DEL SINDACO

Assunta il giorno UNDICI del mese di GIUGNO dell'anno DUEMILAVENTISEI dal Sindaco

**Oggetto:**

Prevenzione e controllo delle malattie trasmesse da insetti vettori, con particolare riferimento alla zanzara tigre e alla zanzara comune.

IL SINDACO

PRESTANTI EDOARDO

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).

## Il Sindaco

Visto il Piano Nazionale di prevenzione, sorveglianza e risposta alle Arbovirosi (PNA) 2020-2025, trasmesso dal Ministero della Salute con prot. 0003789-17/02/2020-DGSAF-MDS-P;

Atteso che l'allegato 4 del sopra citato Piano Nazionale di sorveglianza e risposta alle arbovirosi trasmesse da zanzare invasive rimanda alle Regioni ed alle AUSL la valutazione e gestione del rischio sanitario e la possibilità di integrare il Piano Nazionale sulla base delle contingenze e delle peculiarità locali;

Richiamata la D.G.R.T. n. 582/2022 avente ad oggetto "Piano di prevenzione, sorveglianza e risposta alle Arbovirosi nella Regione Toscana. Approvazione" con la quale la Regione Toscana ha implementato gli indirizzi regionali in materia di prevenzione e sorveglianza delle Arbovirosi sulla base delle contingenze e delle peculiarità locali, nonché per uniformare i comportamenti e le modalità di intervento sul territorio regionale al fine di scongiurare danni alla salute della popolazione e per non incidere negativamente sull'intera economia della Regione;

Vista la necessità di intervenire a tutela della salute e dell'igiene pubblica per prevenire e controllare malattie infettive trasmissibili all'uomo attraverso la puntura di insetti vettori, ed in particolare della zanzara tigre (*Aedes albopictus*) e della zanzara comune (*Culex pipiens*);

Ritenuto, per quanto sopra, indispensabile provvedere alla regolamentazione ed all'imposizione di prescrizioni idonee a contenere - per quanto possibile - la proliferazione delle zanzare;

Considerato al riguardo che, fatti salvi gli interventi di competenza del Servizio sanitario pubblico relativi alla sorveglianza ed al controllo dei casi accertati o sospetti di malattie trasmesse da insetti vettori, l'intervento principale per la prevenzione di queste malattie è la massima riduzione possibile della riproduzione delle zanzare e che pertanto è necessario rafforzare la lotta alle zanzare, agendo principalmente con la rimozione dei focolai larvali attraverso adeguati trattamenti larvicidi;

Vista la necessità che le suddette misure preventive si rivolgano alla generalità della popolazione presente sul territorio comunale, ivi compresi soggetti pubblici ed imprese;

Ritenuto di stabilire l'efficacia temporale del presente provvedimento relativamente a questo periodo nel quale si manifesta la maggiore proliferazione delle zanzare e comunque fino al 31 ottobre;

Evidenziato inoltre, così come stabilito dalla sopra richiamata DGRT 582 del 23/05/2022, che la lotta agli insetti adulti di zanzara è da considerare solo in via straordinaria, inserita all'interno di una logica di lotta integrata e mirata su siti specifici, dove i livelli di infestazione hanno superato la ragionevole soglia di sopportazione;

Rilevato che la lotta integrata si basa prioritariamente sulla gestione del territorio e l'eliminazione dei focolai di sviluppo larvale, mediante azioni utili a prevenirne la formazione, sull'applicazione di metodi larvicidi;

Ribadito che l'intervento adulticida non deve essere considerato mezzo da adottarsi a calendario ma sempre e solo a seguito di comprovata presenza di elevata densità del vettore (superamento di soglie di intervento) dopo attenta indagine ambientale ed autorizzazione del Dipartimento della Prevenzione dell'Aziende USL Toscana Centro territorialmente competente;

Dato atto che in presenza di casi accertati di malattie virali trasmesse da zanzare con associati rischi sanitari, il Comune provvederà, su indicazione del Dipartimento della Prevenzione della Azienda USL Toscana Centro, all'emissione di apposita Ordinanza contingibile e urgente ex art. 54 del D. Lgs. 267/2000 per l'esecuzione dei trattamenti (larvicidi ed adulticidi) in aree pubbliche e private;

Atteso che l'immissione nell'ambiente di sostanze tossiche è da considerare essa stessa una fonte di rischio per la salute pubblica e che comporta un impatto non trascurabile e che pertanto vada quindi gestita in modo oculato ed efficace;

Preso atto che una corretta strategia di lotta contro le larve di zanzara, attraverso opportuni trattamenti larvicidi, non produce effetti negativi nei confronti di api, farfalle e altri insetti utili e che i trattamenti eseguiti contro gli adulti di zanzara, al contrario, non ottengono quasi mai i risultati sperati e risultano tossici per tutti gli insetti impollinatori;

Rilevato che il Comune di Carmignano ha attivato la società Anticimex s.r.l. con sede legale a Milano (MI) via E. Bugatti,12 C.F. e P. IVA 08046760966, nell'ambito delle loro attività di istituto, per le attività di monitoraggio e di lotta alla zanzara che prevedono le seguenti modalità operative e che concorrono alla strategia complessiva del controllo dell'infestazione sul territorio con interventi in aree pubbliche, plessi scolastici ed edifici comunali:

- interventi programmati di trattamento antilarvale (culicidi) su fossi e torrenti;
- interventi programmati di trattamento antilarvale (culicidi) su caditoie della rete fognaria;
- interventi repellenti a richiesta nelle aree a verde e nei giardini di pertinenza delle scuole su insetti alati (zanzare, mosche, ecc.) con atomizzatore su automezzo o lancia;
- interventi di disinfestazione a richiesta su insetti alati o striscianti (formiche, blatte, vespe, calabroni, ecc.) con spalleggiato o bomboletta spray;
- interventi programmati di disinfestazione nelle aree di sgambatura cani;
- interventi a richiesta di disinfestazione nelle aree di sgambatura cani;
- interventi di monitoraggio culicidi;

Tutto ciò premesso,

Vista la Legge 23 dicembre 1978, n. 833;

Visto l'art. 50 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Visto quanto previsto al punto 4 dell'Allegato A della DGRT n. 582/2022 relativamente all'attività dei Comuni e alla emissione di ordinanze a vigenza stagionale affinché siano adottati da parte della cittadinanza gli interventi di prevenzione e lotta diretta contro le larve delle zanzare nelle proprie aree di pertinenza;

#### ORDINA

alla cittadinanza, annualmente, a decorrere dalla data del 01 aprile e fino al 31 ottobre di provvedere a quanto segue:

- a) di non abbandonare oggetti e contenitori di qualsiasi natura e dimensione dove possa raccogliersi acqua piovana, ivi compresi pneumatici, bottiglie, bidoni, lattine, barattoli e simili;
- b) di procedere alla sostituzione periodica, almeno settimanale, dell'acqua raccolta in sottovasi, secchi, bacinelle, annaffiatoi, cisterne ecc., e di provvedere alla loro accurata pulizia;
- c) di provvedere ad ispezionare, pulire e trattare periodicamente le caditoie per la raccolta dell'acqua piovana, presenti in giardini e cortili privati e possibilmente dotarli di reti antizanzare;

l'acqua presente nelle caditoie di raccolta delle acque meteoriche dovrà essere trattata con prodotti larvicidi a norma di legge;

d) di introdurre nelle fontane e nei laghetti ornamentali con assenza di ricambio di acqua pesci larvivori, tipo pesci rossi.

e) di assicurare lo stato di efficienza degli impianti idrici dei fabbricati, dei locali annessi e degli spazi di pertinenza, onde evitare raccolte d'acqua stagnante anche temporanee;

f) di coprire con teli di plastica o zanzariere i bidoni contenenti acqua piovana da utilizzare per l'irrigazione degli orti, i quali possono originare focolai massivi di zanzare;

#### ORDINA INOLTRE

che nel periodo compreso tra il 01 aprile ed il 31 ottobre di ogni anno, allo scopo di migliorare l'efficacia della lotta contro le zanzare, le seguenti precauzioni:

g) le aziende che per le loro necessità produttive dispongono di vasche o bacini di accumulo dell'acqua (aziende del settore tessile, cantieri edili, aziende vivaistiche), devono provvedere alla relativa disinfestazione larvicida con la periodicità prevista in rapporto al prodotto utilizzato;

h) le aziende che gestiscono attività di ricambio pneumatici auto e moto e le aziende che a qualsiasi titolo detengono pneumatici su aree di pertinenza, devono provvedere a stoccare i pneumatici usati in maniera tale da impedire qualsiasi raccolta di acqua al loro interno;

#### DISPONE

che in presenza di casi accertati di malattie virali trasmesse da zanzare con associati rischi sanitari, il Comune provvederà, su indicazione del Dipartimento della Prevenzione dell'Azienda USL Toscana Centro, all'emissione di apposita Ordinanza contingibile e urgente ex art. 54 del D. Lgs. 267/2000 per l'esecuzione dei trattamenti (larvicidi ed adulticidi) in aree pubbliche e private;

#### AVVERTE

che in caso di inosservanza di quanto con la presente prescritto verrà comminata al trasgressore la sanzione amministrativa prevista dall'art. 7 bis, comma 1, del Decreto Legislativo n. 267/2000 (da € 25 a € 500) da pagarsi entro sessanta giorni (ai sensi dell'art. 16 della L. 689/81);

La Polizia Locale e l'Azienda USL Toscana centro Dipartimento della Prevenzione di Prato sono incaricati della esecuzione della presente ordinanza;

#### AVVISA

che, a norma dell'art. 3, comma 4, della Legge 7 Agosto 1990 n. 241, avverso la presente ordinanza, in applicazione della Legge 6 Dicembre 1971 n. 1034, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere al TAR contro il presente atto, per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di legge, entro 60 giorni dalla pubblicazione o proporre, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla pubblicazione.

Il Sindaco  
Edoardo Prestanti